

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

VISTO l'art. 24, comma 22 della legge 7 luglio 2009, n. 88, inerente la Procedura per l'integrazione della convenzione di concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici concernente i soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettera b);

VISTO il D.D. n. 2011/190/CGV dell' 8 febbraio 2011 con il quale è stato fissato alla data del 9 marzo 2011 il termine a partire dal quale i soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettera b) della legge 7 luglio 2009, n. 88, che hanno presentato apposita richiesta ai sensi dell'art. 22, comma 2, del citato decreto direttoriale, a pena di decadenza della precedente autorizzazione alla raccolta a distanza, sottoscrivono l'atto di integrazione della Convenzione accessiva alla concessione;

VISTO l'atto integrativo n. 15187 per la raccolta a distanza dei giochi pubblici stipulato dalla società Punto Match S.r.l.;

VISTE le note prot. n. R.U. 4634 del 21 gennaio 2014, R.U. 5076 del 22 gennaio 2014; R.U. 19849 del 7 marzo 2014 e R.U. 19816 del 7 marzo 2014 con le quali è stato richiamato il predetto concessionario all'osservanza degli obblighi convenzionali nei confronti dei giocatori (pagamento delle vincite);

CONSIDERATO che alle suddette note il concessionario Punto Match S.r.l. non ha mai risposto;

VISTE le comunicazioni della Direzione Territoriale del Piemonte e Valle d'Aosta n. R.U.27288, R.U. 27292, R.U. 27294 e R.U. 27300 del 31 marzo 2014 che contestano al concessionario l'omesso versamento dell'imposta unica sui giochi di abilità e sulle scommesse per tutto il periodo Agosto 2013-Febbraio 2014 e avviano le procedure per il recupero degli importi;

VISTA la comunicazione di sospensione cautelare della concessione a far data dal 15 aprile 2014 e di avvio del procedimento di decadenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, prot. n. R.U. 28650 del 2 aprile 2014, in applicazione dell'art. 21, comma 2, lettera e) dello schema di atto integrativo, che prevede la sospensione cautelare della concessione per la mancata messa a disposizione di AAMS [ora ADM] di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'attività di vigilanza e controllo e dell'art. 21 comma 3 lett. e) che dispone l'avvio del procedimento di decadenza per omessi versamenti entro trenta giorni dalla scadenza delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dall'art. 11 dell'Atto integrativo (versamento delle imposte e pagamento delle vincite);

VISTA la raccomandata del 3 aprile u.s. della BP Holding S.r.l., che riscontra la comunicazione di sospensione e di avvio del procedimento di decadenza, con la quale il concessionario attribuisce a quest'Agenzia tutta la responsabilità della propria crisi finanziaria, avanzando richieste di risarcimento danni e dichiarando di aver presentato ad Equitalia un'istanza di rateazione dell'imposta non versata, senza tuttavia aver risolto alcuna delle contestazioni relative al mancato pagamento delle vincite ai giocatori;

VISTO l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza, dalla data odierna:

dall'atto integrativo n. 15187 per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici ai sensi dell'articolo 24, comma 22, della Legge 7 luglio 2009 n. 88, stipulato con società Punto Match S.r.l., con sede in via Galletti, 28 – 28845 Domodossola.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, lì [data della segnatura di protocollo]

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*
F.to *Roberto FANELLI*